

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **423/1998** (ECLI:IT:COST:1998:423)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **28/10/1998**; Decisione del **14/12/1998**

Deposito del **23/12/1998**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24348**

Atti decisi:

N. 423

SENTENZA 14-23 DICEMBRE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto-Adige notificato il 17 settembre 1996, depositato in cancelleria il 25 settembre 1996, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei Registri Immobiliari, n. 189/T del 19 luglio 1996 concernente l'applicabilità dell'imposta speciale di L. 50.000 per ogni domanda di voltura, anche alle volturazioni eseguite negli uffici della Regione Trentino Alto-Adige, ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 1996.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Trentino Alto-Adige, con ricorso notificato il 17 settembre 1996 e depositato il successivo 25 settembre, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento alla circolare del Ministero delle finanze 189/T del 19 luglio 1996, pervenuta all'Assessorato per il libro fondiario ed il catasto il 30 luglio 1996, avente ad oggetto "chiarimenti ed istruzioni" concernenti il provvedimento previsto dall'art. 10 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

2. - La ricorrente premette che i commi 13 e 14 dell'art. 10 del d.l. n. 232 del 1996 hanno sostituito la tabella dei tributi speciali catastali allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 e ne hanno affidato la riscossione "agli uffici del dipartimento del territorio". Il tributo speciale per le domande di voltura, secondo l'interpretazione offerta dalla circolare, dovrebbe essere corrisposto per qualsiasi volturazione catastale concernente non solo il catasto urbano e quello terreni, ma anche il catasto fondiario vigente nel territorio di essa ricorrente.

La Regione Trentino Alto-Adige sostiene che le direttive della circolare, in parte qua ledono sia le proprie attribuzioni statutarie in materia di "ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto" di "impianto e tenuta del libro fondiario" e di potestà impositiva (art. 4, numeri 1, 5 e 16 ed art. 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; art. 119 della Costituzione), sia le attribuzioni "in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari" e di catasto che le sono state delegate organicamente dallo Stato con le norme di attuazione statutaria (d.P.R. 31 luglio 1978, n. 569). Infatti, a suo avviso, in passato proprio in considerazione della peculiarità del sistema di pubblicità immobiliare "tavolare" vigente nella regione, della correlazione tra quest'ultimo ed il catasto e delle attribuzioni riservatele nella materia, il tributo previsto per il servizio di volturazione catastale non era mai stato applicato nel territorio regionale. La previsione contenuta in tal senso nella circolare impone, invece, ai cittadini del Trentino Alto-Adige un tributo per un servizio reso dalla Regione nell'esercizio di funzioni proprie. Inoltre, in tal modo condiziona l'espletamento delle funzioni regionali al preventivo accertamento del versamento del tributo secondo le modalità fissate da un organo dello Stato ed impone la riscossione dell'imposta ad uffici che dipendono soltanto da essa ricorrente.

La Regione Trentino Alto-Adige ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della circolare impugnata.

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

La difesa erariale sostiene che le leggi regionali non possono pregiudicare la potestà tributaria statale (art. 2, d.P.R. 31 luglio 1978, n. 569) e, a suo avviso, la circostanza che il tributo va applicato non per la domanda di voltura, ma "per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria" lo rende pienamente compatibile con il sistema vigente nel Trentino Alto-Adige e con le attribuzioni della Regione. In ogni caso, conclude il Presidente del Consiglio dei Ministri, poiché il pagamento del tributo per la voltura catastale non condiziona l'iscrizione tavolare nel libro fondiario, deve escludersi ogni interferenza tra i due adempimenti.

4. - La ricorrente, in prossimità dell'udienza pubblica originariamente fissata per la

discussione, ha depositato un'istanza diretta ad ottenere la "cancellazione della causa ... dal ruolo" corredata dalla dichiarazione di adesione della Avvocatura generale dello Stato, e motivata con la considerazione che "l'interesse al ricorso verrebbe meno una volta entrata in vigore" una legge regionale, in corso di approvazione, avente ad oggetto la fissazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali.

Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Trentino Alto-Adige nei confronti dello Stato ha per oggetto la circolare del Ministero delle finanze del 19 luglio 1996, n. 189/T, che riguarda, tra l'altro, la competenza statale ad applicare, nella regione ricorrente, la disciplina legislativa in materia di tributi speciali catastali.

In data successiva alla proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il cui art. 1, comma 149, delegava la Regione Trentino Alto-Adige a fissare tipologie e importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. A questa delega si è conformata la legge regionale n. 2 del 12 gennaio 1998 (Determinazione dei tributi speciali catastali), che ha riservato al Presidente della Giunta regionale il potere di determinare tipologie e importi dei tributi speciali catastali.

2. - Quest'ultima legge, prevedendo la competenza regionale nella disciplina della materia della quale si occupava la circolare ministeriale impugnata, ne preclude la applicabilità, così da far venir meno l'attualità dell'interesse al ricorso - secondo quanto ipotizzato dalla stessa regione ricorrente - da far dichiarare cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino Alto-Adige nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.